



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 81

OGGETTO: Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: disposizioni in merito alle garanzie per il ripristino dello stato dei luoghi al momento della dismissione dell'attività

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 16:20 in una sala del Palazzo Civico, convocata nelle forme legali la Giunta Comunale, partecipano come di seguito indicato i componenti:

		Pre- sente	As- sente
DEMARIA P.I. FRANCO	SINDACO	X	
NEBERTI AVV. FRANCESCA	VICESINDACO	X	
FALDA DOTT. ENRICO	ASSESSORE COMUNALE	X	
ROSSO AVV. FIAMMETTA	ASSESSORE COMUNALE	X	
GULLINO DR.SSA ATTILIA	ASSESSORE COMUNALE	X	
BRAVO GEOM. GIANPIERO	ASSESSORE COMUNALE		X

Partecipa per la redazione del verbale il Segretario Generale Signor FLESIA CAPORGNO DOTT. PAOLO

Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor DEMARIA P.I. FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione della Sindaca Neberti avv. Francesca;

Premesso che:

- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata:
 - a livello nazionale dai seguenti principali disposti normativi:
 - decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) che costituisce la norma fondamentale in materia,
 - decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili),
 - decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),
 - decreto legislativo 08.11.2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) aggiornato dalla Legge 12 luglio 2024 n. 101,
 - decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;
 - a livello regionale dalle seguenti principali disposizioni:
 - deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010).
 - deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 58-7356 (Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021) e s.m.i ;

- a livello comunale dai seguenti strumenti urbanistici:
 - il Piano Regolatore Generale Comunale vigente dell'originario Comune di Saluzzo, approvato con D.G.R. 29.05.2012 n. 16-3906, successivamente integrata e modificata con D.G.R. 10.09.2012 n. 3-4526 e successive varianti, che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in recepimento dei criteri di cui al richiamato D.Lgs 387 del 29.12.2003 distinguendo la produzione per autoconsumo, normata all'articolo 11.18 delle NTA al capoverso "Contenimento consumi energetici", da quella per la vendita disciplinata all'articolo 13, che individua la destinazione specifica "*e10: attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di pubblica utilità di cui all'art. 2 c. 1 del D.L. n. 387 del 29.12.2003...*" specificandone la sua ammissibilità o meno nell'ambito di ogni comparto. Lo strumento detta poi una normativa particolare per le aree agricole disponendo all'articolo 22.3 lettera f):
 - *per gli usi di tipo e10 (attività di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili rif. Art. 13 NTA) le opere esclusivamente connesse alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le infrastrutture ad esse indispensabili, in applicazione dell'art.12 del D.L. n. 387 del 29.12.2003, sono considerate opere di pubblica utilità. Esse potranno venire realizzate nelle zone agricole, di cui al presente articolo, alle seguenti condizioni:*
 - *gli impianti verranno esclusi dai comparti agricoli di tipo I e L, in accordo con i disposti dell'art.12 del citato D.L. 387/2003;*
 - *gli impianti saranno soggetti a tutte le limitazioni e prescrizioni di cui al presente articolo nonché ad ogni altro vincolo previsto sulle aree oggetto di intervento dalle presenti Norme. Essi potranno essere autorizzati ai soggetti aventi titolo per operare in aree agricole;*
 - *gli impianti fotovoltaici di potenza nominale (come definita ai sensi dell'art 2 comma 1b del D.M. 28.07.2005) superiore a 20 Kw, potranno occupare non oltre il 5% della superficie aziendale complessiva, con superficie massima non superiore ai 3000 mq e dovranno essere localizzati in prossimità del centro aziendale. Eventuali dimensioni maggiori, ovvero ampliamenti o*

nuovi impianti da realizzare in particelle adiacenti a quelle di impianti esistenti, che complessivamente portino l'area interessata da impianti a superare i 3000 mq., potranno essere autorizzati solo in presenza di SUE esteso all'intera area aziendale interessata, che tenga anche conto degli impianti esterni esistenti, redatto nel rispetto dei disposti di cui al punto successivo e tale da prevedere sempre misure di mitigazione e di riduzione degli impatti sul contesto agricolo in un raggio di 500 m. dagli impianti, in ordine agli aspetti di tipo ambientale, naturalistico e paesistico;

- ***i progetti degli impianti, autorizzati in base ai disposti del c. 3) e c. 4) dell'art. 12 del D.L. 387/2003 ed attraverso le specifiche procedure di legge dagli enti territoriali competenti, **fisseranno i parametri edilizi e le caratteristiche tecniche dei suddetti impianti, le modalità del ripristino dello stato dei luoghi all'atto della dismissione degli impianti stessi, nonché eventuali misure di mitigazione degli impatti e/o di inserimento ambientale;*****
- *le volumetrie e le infrastrutture realizzate concorreranno alla verifica degli indici di cui al precedente comma 22.2. Le volumetrie verranno vincolate all'uso previsto mediante atto pubblico debitamente trascritto;*
- *i mutamenti di destinazione d'uso non saranno ammessi e l'impianto dovrà essere rimosso ove non più necessario mediante predisposizione di adeguato progetto di recupero ambientale, come definito in sede di progetto autorizzativo;*
- il Piano Regolatore Generale Comunale del municipio di Castellar, originario Comune di Castellar, approvato con D.G.R. 08.03.1988 n. 58-19330 e successive varianti che non detta particolari discipline relativamente alla produzione di energia in oggetto, demandando di fatto alle disposizioni nazionali e regionali;

Atteso che:

- a fronte delle disposizioni sopra richiamate, contenute nelle norme del Piano Regolatore della Città, che prevedono l'inserimento nei progetti degli impianti, di prescrizioni circa le “*modalità del ripristino dello stato dei luoghi all'atto della dismissione*” e richiedono la costituzione delle “*relative fideiussioni*”, con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 19.05.2010 era stato disposto *per i procedimenti edilizi afferenti la realizzazione di impianti fotovoltaici:*

- *a titolo attuativo delle norme di Piano Regolatore per le garanzie da prestarsi a tutela del ripristino dello stato dei luoghi all'atto della dismissione dall'uso degli impianti:*
 - *l'obbligo di costituzione di garanzia finanziaria, inerente alle modalità di ripristino dello stato dei luoghi all'atto della dismissione dall'attività dell'impianto ed al corretto smaltimento dei materiali, nell'ipotesi di collocazione a terra sia si tratti di moduli fissi che ad inseguimento solare, con esclusione per quelli installati su coperture di edifici;*
 - *la quantificazione dell'ammontare della garanzia finanziaria di cui al precedente punto, in € 100,00 per ogni Kwatt di potenza di picco dell'impianto;*
 - *l'individuazione delle seguenti condizioni che dovranno essere contenute nella polizza :*
 1. *durata anni 10, con obbligo di rinnovo per i periodi successivi di anni 10 in 10, fino allo smantellamento dell'impianto e smaltimento dei materiali, da dimostrarsi all'Ente garantito entro giorni 90 dalla scadenza della fidejussione;*
 2. *in caso di mancato rinnovo, l'Amministrazione avrà diritto all'incameramento a titolo di sanzione del totale dell'ammontare garantito;*
 3. *svincolo ammesso esclusivamente con liberatoria rilasciata da parte del Comune;*
 4. *rinuncia al beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata ai sensi dell'art. 1944 del C.C.,*
 - *.....*
 - *..... che, le polizze bancarie e/o assicurative, contenenti le condizioni di cui sopra, vengano depositate agli atti dello sportello unico per l'edilizia prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi.*

Rilevato che:

- con l'emanazione del richiamato decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, chiamato anche Testo Unico sulle Rinnovabili, il legislatore ha concentrato tutte le regolamentazioni relative alle energie rinnovabili in un unico disposto normativo, andando a prevedere tre regimi di autorizzazione: l'attività libera, la procedura

abilitativa semplificata (PAS) e l'autorizzazione unica (AU), prevedendo al contempo che qualora gli interventi insistano su beni o su aree o siti vincolati si applica il regime della procedura abilitativa semplificata;

- ai fini prettamente procedurali, mentre l'attività libera non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, la PAS prevede in capo al soggetto proponente l'onere di fornire l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente dopo la dismissione dell'impianto e la presentazione di polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;
- dal suddetto nuovo impianto normativo deriva pertanto che mentre da un lato sono liberalizzate installazioni importanti, che per il fotovoltaico a terra arrivano a 1 MW di potenza, mentre per gli impianti agrivoltaici sino a 5 MW, dall'altro lato analoghi impianti di piccola potenza, riconducibili a poche decine di KW ma ricadenti in area vincolata, necessitano di PAS con i conseguenti oneri richiamati ed in particolare la costituzione delle garanzie finanziarie;

Dato atto che:

- in relazione all'indirizzo nazionale di potenziamento del ricorso alle fonti rinnovabili ecologiche ed eco-compatibili ed agli incentivi tariffari erogati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), stanno pervenendo numerose pratiche relative alla realizzazione di impianti sia per la produzione di Biogas/Biometano che fotovoltaici da installare sia su coperture di edifici, esistenti o in progetto, che a terra, con posizionamento di moduli sequenziali fissi o ad inseguimento solare;
- a fronte delle richieste di presentazione delle polizze fidejussorie a copertura dei costi previsti per lo smantellamento sono emerse le seguenti criticità:
 - le compagnie assicurative costituiscono polizze per la durata massima di anni 5 e non 10 come previsto dalla richiamata DGC relativa al fotovoltaico,
 - è eccessivamente oneroso presentare le suddette polizze per interventi di poche decine di Kw di potenza quando previste dal nuovo dettato normativo,
 - l'assenza di disposizioni comunali per la costituzione delle garanzie finanziarie riferite a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

Riscontrato che:

- a fronte delle succitate difficoltà, occorre da un lato revocare la precedente DGC 77 del 19.05.2010 e definire le seguenti caratteristiche e condizioni ai fini della

costituzione delle polizze fidejussorie a copertura dei costi previsti per lo smantellamento degli impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili:

1. per gli impianti di produzione da fonti diverse dal sole, stabilire la quantificazione dell'ammontare della garanzia finanziaria, nell'ammontare del computo metrico estimativo dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi maggiorato dell'IVA,
2. per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, nell'ipotesi di collocazione a terra, sia si tratti di moduli fissi che ad inseguimento solare, per tutte le fattispecie disciplinate dal PRGC, indipendentemente dal regime autorizzativo, con esclusione per quelli installati su coperture di edifici :
 - la quantificazione dell'ammontare della garanzia finanziaria nell'importo del computo metrico estimativo dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi maggiorato dell'IVA, con minimo di € 100,00 per ogni Kwatt di potenza di picco dell'impianto;
 - l'esclusione della costituzione della garanzia finanziaria per impianti fino a 50 Kwatt di potenza di picco, da sostituirsi con impegno del committente ad autorizzare il Comune ad intervenire in via sostitutiva, con rivalsa dei costi dello smantellamento maggiorati del 20% a titolo di rimborso forfettario dei costi amm.vi, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale ed extragiudiziale.
3. per tutti gli impianti l'individuazione delle seguenti condizioni che dovranno essere contenute nella polizza :
 - durata anni 5, con obbligo di rinnovo per i periodi successivi di anni 5 in 5, fino allo smantellamento dell'impianto e smaltimento dei materiali, da dimostrarsi all'Ente garantito entro giorni 90 dalla scadenza della fidejussione;
 - in caso di mancato rinnovo, l'Amministrazione avrà diritto all'incameramento del totale dell'ammontare garantito a titolo di sanzione;
 - svincolo ammesso esclusivamente con liberatoria rilasciata da parte del Comune;
 - rinuncia al beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata ai sensi dell'art. 1944 del C.C. .

Riscontrato altresì che:

- le suddette indicazioni procedurali attuative del disposto normativo per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono in linea e costituiscono primo recepimento dei contenuti del richiamato T.U. che da facoltà

alle regioni ed agli enti locali di adeguarsi ai principi del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore (28 giugno 2025) disponendo nelle more dell'adeguamento l'applicazione della disciplina previgente dando atto che in caso di mancato rispetto del termine si applica il decreto, prevedendo che in sede di adeguamento, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B della stessa norma;

- i contenuti del presente documento sono stati esaminati dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente con competenze in materia di urbanistica, nella seduta del 09.04.2025;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente del settore sviluppo Compatibile del Territorio arch. Adriano Rossi, responsabile del procedimento;
Visto l'art. 48, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (competenza della Giunta);

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio in ordine alla regolarità tecnica in data 15.04.2025;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

1. Di revocare la propria precedente Deliberazione n. 77 del 19.05.2010 ad oggetto: “IMPIANTI FOTOVOLTAICI DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE GARANZIE PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI AL MOMENTO DELLA DISMISSIONE DALL'ATTIVITA', ALL'ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE”;
2. Di disporre, per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le seguenti disposizioni in merito alle garanzie per il ripristino dello stato dei luoghi al momento della dismissione dell' attività:
 - per gli impianti di produzione da fonti diverse dal sole, stabilire la quantificazione dell'ammontare della garanzia finanziaria, nell'ammontare del computo metrico estimativo dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi maggiorato dell'IVA,
 - per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, nell'ipotesi di collocazione a terra, sia si

tratti di moduli fissi che ad inseguimento solare, per tutte le fattispecie disciplinate dal PRGC, indipendentemente dal regime autorizzativo, con esclusione per quelli installati su coperture di edifici :

- la quantificazione dell'ammontare della garanzia finanziaria nell'importo del computo metrico estimativo dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi maggiorato dell'IVA, con minimo di € 100,00 per ogni Kwatt di potenza di picco dell'impianto;
 - l'esclusione della costituzione della garanzia finanziaria per impianti fino a 50 Kwatt di potenza di picco, da sostituirsi con impegno del committente ad autorizzare il Comune ad intervenire in via sostitutiva, con rivalsa dei costi dello smantellamento maggiorati del 20% a titolo di rimborso forfettario dei costi amm.vi, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale ed extragiudiziale.
 - per tutti gli impianti l'individuazione delle seguenti condizioni che dovranno essere contenute nella polizza :
 - durata della polizza fidejussoria di anni 5, con obbligo di rinnovo per i periodi successivi di anni 5 in 5, fino allo smantellamento dell'impianto e smaltimento dei materiali, da dimostrarsi all'Ente garantito entro giorni 90 dalla scadenza della fidejussione;
 - in caso di mancato rinnovo, l'Amministrazione avrà diritto all'incameramento del totale dell'ammontare garantito a titolo di sanzione;
 - svincolo ammesso esclusivamente con liberatoria rilasciata da parte del Comune;
 - rinuncia al beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata ai sensi dell'art. 1944 del C.C.,
3. Di disporre che, le polizze bancarie e/o assicurative, contenenti le condizioni di cui sopra, vengano depositate agli atti dello sportello unico per l'edilizia per l'efficacia delle PAS o prima del rilascio dei titoli abilitativi .

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'esigenza di dare attuazione in tempi celeri ai procedimenti in corso relativi agli impianti in argomento.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Demaria p.i. Franco

IL SEGRETARIO GENERALE

Flesia Caporgno dott. Paolo **

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa